



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

29/2015
Marzo/1/2015 (*)
Napoli 3 Marzo 2015

Definita l'attuazione del credito d'imposta previsto dal "Decreto Valore Cultura" per promuovere la musica dei giovani talenti. Trova finalmente attuazione con il decreto ministeriale la disposizione di cui all'art. 7 del D.L. n.91/2013.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2015 del Decreto del Ministero dei Beni ed Attività Culturali del Turismo del 2 dicembre 2014, è stata finalmente definita l'attuazione dell'agevolazione prevista dall'art.7 del D.L. n. 91/2013 (*ergo*: Decreto Valore Cultura), convertito nella Legge n.112 del 07/10/2013, il quale ha stanziato 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti dal 1° gennaio 2012, per i costi sostenuti delle attività di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti nel triennio dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per attività di sviluppo,

produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonché di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti soggetti abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non più di un'opera.

La somma su cui calcolare l'agevolazione non può superare i 100.000 euro per ciascuna opera, per un beneficio massimo, quindi, di 30.000 euro. L'importo del credito d'imposta, per ogni impresa, non deve superare l'importo di 200.000 euro di credito nell'intero triennio.

Sono considerati rilevanti, ai fini della determinazione del credito d'imposta, i seguenti costi:

- compensi relativi allo sviluppo dell'opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione e l'apprendistato;
- spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera;
- spese di progettazione e realizzazione grafica;
- promozione e pubblicità dell'opera;
- utilizzo e noleggio degli studi di registrazione;
- noleggio e trasporto di materiali e strumenti.

Le imprese interessate devono presentare apposita istanza al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBact), dall'1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera (intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico). Le modalità dettagliate saranno definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto *de quo*.

Si ricorda che, come di consueto, il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione con modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT